

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di IMT Alt Studi Lucca, emanato con Decreto n.01089(52).I.2.06.03.08, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 80 del 4 aprile 2008;

CONSIDERATO che il nuovo Statuto di IMT, approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 22 aprile 2011, con le modifiche apportate in accoglimento dei rilievi espressi dal Ministero per l'istruzione l'università e la ricerca, ha ottenuto il nulla osta dal suddetto ministero ed è stato emanato con DD 02715(206).I.2.20.09.11 in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

CONSIDERATO che in vista dell'entrata in vigore del nuovo Statuto è necessario dare avvio immediatamente (con decreto di indizione delle elezioni) alle procedure elettorali per i rappresentanti di allievi e ricercatori nel Consiglio accademico e nel consiglio direttivo;

VISTA la delibera del consiglio direttivo nella seduta del 30 settembre 2011 con cui è stato approvato all'unanimità il regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT in allegato al presente Decreto

DECRETA

- l'emanazione del *Regolamento per le elezioni dei rappresentanti negli organi di IMT* allegato al presente decreto;
- che il suddetto regolamento sia pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web della Scuola ed entri in vigore con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lucca, 06/10/2011

Il Direttore
IMT Alt Studi Lucca
(Prof. Fabio Pammolli)

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI IMT

Articolo 1 -	Oggetto.....	1
Articolo 2 -	Modalità di nomina.....	1
Articolo 3 -	Elettorato attivo e passivo e incompatibilità	1
Articolo 4 -	Commissione elettorale centrale e seggio elettorale.....	2
Articolo 5 -	Ricorsi	3
Articolo 6 -	Accettazione della nomina, dimissioni, cessazione anticipata dal mandato.....	3
Articolo 7 -	Indizione delle elezioni	3
Articolo 8 -	Elenchi elettorali	4
Articolo 9 -	Comunicazione e campagna elettorale.....	4
Articolo 10 -	Modalità di svolgimento delle operazioni di voto, voto informatico e adempimenti amministrativi	4
Articolo 11 -	Espressione del voto	5
Articolo 12 -	Operazioni di scrutinio.....	5
Articolo 13 -	Proclamazione dei risultati e nomina dei rappresentanti.....	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dei componenti degli organi di IMT per i quali lo Statuto preveda l'elezione come modalità di designazione.

Articolo 2 - Modalità di nomina

1. Le nomine dei componenti di cui sopra hanno luogo all'esito di elezioni da tenersi a scrutinio segreto nell'ambito delle categorie di appartenenza.
2. Nel caso in cui si debba eleggere più di un rappresentante di una determinata categoria, ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore a 1/2, eventualmente arrotondato per eccesso, del numero di rappresentanti da eleggere.
3. Per il componente del Consiglio Direttivo che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di IMT è designato dal Consiglio Accademico di IMT tra i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, la designazione avviene mediante voto segreto a preferenza unica espresso in seduta dai componenti del Consiglio Accademico. E' designato il professore che abbia riportato più voti. In caso di parità di voti prevale il professore più anziano nel ruolo e in caso di ulteriore parità il più giovane anagraficamente.

Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo e incompatibilità

1. L'elettorato passivo per il componente del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio Accademico è riconosciuto ai professori di ruolo di IMT, esclusi coloro che siano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli artt. 12,13, 14 e 17 del DPR 382/1980 e coloro che si trovino sospesi dal servizio per

provvedimento penale o disciplinare, o che si trovino assoggettati a sospensione in via cautelare dal servizio per procedimento disciplinare o penale.

2. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Consiglio Accademico spetta per la rispettiva categoria a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia e a tutti i ricercatori di IMT appartenenti alla categoria degli *Assistant Professor*, secondo quanto definito dai regolamenti di IMT, indipendentemente dalla tipologia di inquadramento lavorativo e contrattuale. L'elettorato passivo spetta a tutti coloro che hanno l'elettorato attivo il cui rapporto di lavoro con IMT alla data fissata per le elezioni abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che siano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli artt. 12,13, 14 e 17 del DPR 382/1980. Sono altresì esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio o colpiti da provvedimenti analoghi per ragioni penali o disciplinari, o che si trovino assoggettati a sospensione in via cautelare dal servizio per procedimento disciplinare o penale.
3. L'elezione negli organi è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito; pertanto, in tale caso, colui che sia stato designato e che non abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno deve modificare la propria opzione entro dieci giorni.
4. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi nel Consiglio Direttivo, nel Consiglio Accademico e nel Nucleo di Valutazione spetta a tutti gli allievi immatricolati alla data in cui si tengono le elezioni. L'elettorato passivo spetta a tutti gli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria che residua alla data fissata per le elezioni, sia almeno di due anni accademici.
5. Con riferimento a tutte le categorie e le elezioni di cui ai commi precedenti sono inoltre esclusi dall'elettorato attivo e/o passivo tutti coloro che siano sanzionati in tal senso per la violazione del codice etico ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, per il periodo stabilito dal provvedimento che irroga la sanzione.
6. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle previsioni in materia di incompatibilità di cui all'art. 2 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e alle altre norme di legge in materia di elettorato attivo e passivo e incompatibilità.

Articolo 4 - Commissione elettorale centrale e seggio elettorale

1. Presso l'amministrazione dell'istituto è costituita una commissione elettorale centrale che dura in carica quattro anni, composta da due professori e un ricercatore dell'istituto designati dal Direttore e da un impiegato tecnico amministrativo designato dal Direttore Amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
2. Alla commissione competono le incombenze relative all'organizzazione e al regolare svolgimento delle operazioni di voto e tutti i compiti attribuiti dal presente regolamento.
3. La commissione è competente ad istruire e decidere tutti i ricorsi relativi alle operazioni di voto. La commissione decide a maggioranza assoluta dei componenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Alle operazioni di voto di ciascuna tornata elettorale è preposto un seggio costituito con decreto del Direttore, di cui fanno parte un professore, Presidente di seggio e due componenti in rappresentanza delle categorie interessate dalla tornata elettorale. Del seggio fa parte un funzionario appartenente al personale tecnico amministrativo, cui compete il ruolo di segretario verbalizzante designato dal Direttore Amministrativo. Il Presidente, all'atto dell'insediamento del seggio, nomina il Vicepresidente. Il seggio

opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, tra cui vi sia il Presidente o il Vicepresidente.

5. Il seggio è responsabile delle regolarità e della segretezza delle operazioni di voto e attesta la regolarità e la segretezza del sistema informatico di voto eventualmente predisposto dall'istituto ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento. Il seggio ha altresì la competenza esclusiva delle operazioni di scrutinio, conteggio e attribuzione dei voti, salva la facoltà di impugnarne le decisioni con ricorso alla commissione elettorale centrale ai sensi dell'art. 5.
6. Il seggio delibera su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ed è responsabile con competenza esclusiva.

Articolo 5 - Ricorsi

1. Avverso la composizione degli elenchi elettorali o avverso eventuali irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali e di scrutinio è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli atti di cui agli articoli 8, 12 e 13.
2. La commissione decide in via definitiva entro cinque giorni, dandone notifica al ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con Decreto del Direttore pubblicato nell'albo on line e sul sito web dell'istituto. Il decreto è notificato alla persone interessate direttamente da modifiche apportate al decreto di proclamazione di risultati elettorali eventualmente emanato.

Articolo 6 - Accettazione della nomina, dimissioni, cessazione anticipata dal mandato

1. In caso di mancata accettazione della nomina, di dimissioni, di perdita dei requisiti di appartenenza alla categoria o del sopravvenire di cause di incompatibilità si provvede alla sostituzione con il primo dei non letti nella categoria di appartenenza.
2. Nel caso sia impossibile ricorrere alla graduatoria per mancanza di nominativi si procede, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza, ad elezioni suppletive e gli eletti restano in carica per lo scorcio di mandato.

Articolo 7 - Indizione delle elezioni

1. Tutte le elezioni sono indette con decreto del Direttore di IMT pubblicato sull'Albo on line e sul sito web dell'istituto.
2. Le elezioni si tengono in giorni feriali con esclusione delle festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano e dei periodi di chiusura dell'istituto stabiliti dal calendario accademico.
3. Per motivi di economicità preferibilmente le elezioni di diverse rappresentanze di categoria sono indette nella stessa tornata elettorale e si tengono presso un unico seggio.
4. Le urne rimangono aperte in orario antimeridiano e pomeridiano per 8 ore.
5. La pubblicazione del decreto del direttore con cui si indicano le elezioni ha valore di notifica e efficacia di convocazione per gli elettori interessati.

Articolo 8 - Elenchi elettorali

1. Con il decreto con il quale indice le elezioni il direttore dell'istituto approva gli elenchi degli elettori attivi e passivi, con indicazione espressa di eventuali cause di esclusione dall'elettorato passivo, riferita alla data di emanazione del medesimo decreto.
2. Avverso la composizione degli elenchi elettorali e i provvedimenti di esclusione dall'elettorato è ammesso ricorso alla commissione elettorale centrale da presentarsi entro cinque giorni dalla pubblicazione degli elenchi. La commissione decide il ricorso in via definitiva entro cinque giorni dalla presentazione dello stesso. eventuali modifiche conseguenti alla decisione della commissione sono recepite con Decreto del direttore dell'istituto, pubblicato nell'Albo on line e sul sito web.

Articolo 9 - Comunicazione e campagna elettorale

1. L'Istituto, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali condizioni paritarie di partecipazione e competizione, ivi compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.
2. IMT mette a disposizione degli elettori uno spazio fisico e uno spazio sulla rete intranet per comunicati di assemblee, dichiarazioni di disponibilità ad essere eletti, avvisi relativi alle elezioni in corso. A tali fini inoltre nel rispetto dei regolamenti e della policy dell'istituto in materia potranno essere utilizzati come strumenti di comunicazione le mailing list della Scuola.

Articolo 10 - Modalità di svolgimento delle operazioni di voto, voto informatico e adempimenti amministrativi

1. L'ufficio dell'amministrazione competente provvede alla predisposizione delle schede di voto e del registro cartaceo per la raccolta delle firme dei votanti, nonché eventualmente di quello telematico, che sono consegnati al segretario del seggio elettorale.
2. Sulle schede sono riportati:
 - l'elezione di cui si tratta e la data
 - la categoria interessata al voto, il numero dei rappresentanti da eleggere
 - il numero massimo delle designazioni esprimibili da ciascun elettore (il numero di righe sulla scheda deve corrispondere a tale numero)
 - il timbro e la firma del Presidente di Seggio.
3. Il seggio è allestito presso l'istituto in locale idoneo, dove sono predisposte un numero di urne pari al numero di votazioni indette e almeno due postazioni di espressione del voto.
4. Gli elettori possono sostare all'interno del seggio unicamente per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.
5. Sono ammessi a votare gli elettori che al momento della chiusura del seggio si trovino all'interno del seggio.
6. L'istituto può organizzare un sistema informatico per l'espressione del voto, anche a distanza, che garantisca comunque la regolarità delle operazioni di voto e la segretezza del voto espresso. Il sistema

telematico assicura l'identificazione dell'elettore votante mediante ricorso a utente e password univoca e utilizzabile una sola volta trasmessa in via riservata sull'account di posta elettronica presso il dominio dell'Istituto e non consente l'associazione tra la scheda prodotta e l'elettore che ha espresso il voto.. Il sistema assicura altresì che l'elettore possa esprimere anche l'opzione di scheda bianca. La scheda telematica riproduce i contenuti della scheda elettorale previsti dal secondo comma, fatta eccezione per il timbro e la firma del presidente, che sono apposti dopo la chiusura delle operazioni di voto al momento della stampa delle schede, prima dello spoglio. Il voto a distanza tramite il sistema informatico può essere espresso nel medesimo giorno e orario di apertura delle urne.

Articolo 11 - Espressione del voto

1. L'elettore può esprimere un numero di designazioni pari a quello indicato sulla scheda elettorale.
2. Il voto si esprime indicando negli appositi spazi predisposti sulla scheda il cognome della persona scelta; in caso di omonimia il voto dovrà indicare anche il nome, pena la nullità della designazione espressa.
3. L'elettore non può apporre sulla scheda alcun altro simbolo o segno né indicare i nominativi in modo diverso da quanto stabilito dal comma precedente pena la nullità dell'intera scheda.

Articolo 12 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione del voto.
2. Alle operazioni di scrutinio devono essere presenti tutti i componenti del seggio.
3. Il Presidente provvedere a togliere i sigilli alle urne e ad estrarne le schede e/o a stampare le schede eventualmente pervenute in forma telematica e a stampare il registro dei votanti.
4. Il seggio provvede, in seduta riservata, ad effettuare le operazioni di riscontro, intese a verificare che il numero delle schede contenute nell'urna sommato a quello delle schede eventualmente pervenute per via telematica corrisponda al numero dei votanti come risultante dal registro.
5. il seggio provvede in seduta pubblica allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti. L'ordine con il quale sono indicati i nominativi sulla scheda non è rilevante.
6. Sono nulle le schede sulle quali siano indicati un numero di nominativi superiore a quello previsto per la categoria di appartenenza o sulle quali siano stati apposti nell'espressione del voto o altrimenti simboli o segni diversi dai nominativi inclusi negli elenchi elettorali o dai quali risulti la volontà dell'elettore di consentire l'associazione tra quest'ultimo e il voto espresso.
7. il singolo voto espresso sulla scheda è nullo nel caso in cui non sia possibile risalire alla volontà dell'elettore o in caso di omonimia nel caso in cui non sia possibile distinguere il soggetto per il quale è stato espresso il voto. In tali casi qualora sulla scheda siano presenti più voti la nullità non si estende alla scheda e agli altri voti espressi.
8. Terminato lo spoglio delle schede e l'attribuzione dei voti il seggio provvede in seduta pubblica a stilare le graduatorie elettorali nella quali sono inseriti tutti coloro che abbiano ricevuto almeno un voto valido.
9. Il verbale delle operazioni di voto unitamente alle graduatorie degli eletti viene trasmesso immediatamente al Direttore.
10. Entro ventiquattro ore dalla chiusura del verbale di voto il seggio provvede a cura del segretario a pubblicare i risultati elettorali nell'Albo on line e sul sito web dell'Istituto.

Articolo 13 - Proclamazione dei risultati e nomina dei rappresentanti

1. La proclamazione dei risultati e la nomina degli eletti sono effettuate con decreto del Direttore che approva le graduatorie elettorali.
2. Il decreto è emanato non prima che siano decorsi i termini per i ricorsi di cui all'art. 4.
3. Sono proclamati eletti e nominati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere.
4. Nelle graduatorie relative ai professori e ai ricercatori, in caso di parità di voti la precedenza spetta al personale con maggiore anzianità di servizio; nel caso di ulteriore parità a quello anagraficamente più giovane.
5. Nelle graduatorie relative agli allievi in caso di parità di voti, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di iscrizione ai corsi e nel caso di ulteriore parità all'allievo anagraficamente più giovane.